

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Arma dei Carabinieri

N. _____ di prot. _____

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno addi del mese di, negli uffici

davanti a me, (grado, nome e cognome) Ufficiale

Rogante delegato alla stipula dei contratti, sono presenti il (grado, nome e cognome)

..... (Capo Servizio Amministrativo del Comando

Legione Carabinieri) in rappresentanza del Ministero della

Difesa - Arma dei Carabinieri (CF) (di seguito Amministrazione

comodataria) ed il sig. (eventualmente nella qualità di Sindaco

del Comune di - di seguito Comodante) nato a

il (CF) che con il presente atto

negoziale si obbliga a concedere in comodato gratuito al citato Dicastero, lo stabile di

sua proprietà sito in via

I precetti convenuti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, rinunciano, me

consenziente, alla presenza di testimoni.

Si premette che:

con nota/deliberazione n. del è stato proposto di

concedere in comodato all'Arma dei Carabinieri l'immobile sito in

..... via da adibire a sede del

Comando Carabinieri Forestale, per anni sei con decorrenza dalla data

di occupazione dei locali, senza alcun impegno delle parti alla futura locazione;

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota n. del

..... ha autorizzato la stipula del contratto di comodato in parola alle

seguenti condizioni:

ART. 1

I locali di cui sopra sono destinati ad uso Caserma/alloggi della sede del Comando
..... Carabinieri Forestale di(Provincia di

ART. 2

La durata del contratto rimane stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di
stipula del contratto o di occupazione dei locali. Resta escluso qualsiasi impegno
delle parti alla futura locazione passiva dell'immobile.

ART. 3

E' in facoltà dell'Arma dei Carabinieri recedere dal contratto in qualunque epoca
quando la Caserma venga soppressa ovvero quando debba essere trasferita altrove,
anche in caso di costruzione o acquisto di edifici da parte dello Stato da destinarsi
all'uso specifico, nonché in caso di ristrutturazione di immobili di proprietà statale e
nel caso di eventuali mutate esigenze dell'Amministrazione.

ART. 4

All'atto dell'occupazione dei locali deve essere redatto un verbale di consistenza e
consegna dell'immobile.

ART. 5

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del comodante, mentre gli
interventi di piccola manutenzione sono a carico del comodatario.

ART. 6

Il comodante concede, fin d'ora, il suo consenso per l'allacciamento alla rete stradale
degli impianti del gas e della luce elettrica e per la rimozione, al termine della
locazione, di tutti gli apparecchi di illuminazione, di riscaldamento e di confezione
delle vivande eventualmente installati a spese dell'Amministrazione comodataria.

Sono a carico dell'Amministrazione comodataria tutti i consumi relativi ai contratti di fornitura delle pubbliche utenze, ad esclusione di quelli relativi ai locali adibiti ad alloggi di servizio, che restano a carico dell'utente fruitore.

ART. 7

Sarà a carico del comodante il premio di assicurazione contro gli incendi, senza che lo stesso, in caso di sinistro, possa accampare alcun diritto dall'Amministrazione comodataria. Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere.

ART. 8

Le parti espressamente convengono che, in caso di controversia, prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà inderogabilmente esperirsi un tentativo di conciliazione, del quale sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle stesse.

ART. 9

Per quanto non è previsto nel presente contratto, le parti si riferiscono alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

ART. 10

Le spese del presente contratto sono a carico del comodante ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, così come modificato dall'art. 2 ter della legge 23 dicembre 1978 n. 841, ed ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1975 n. 790.

ART. 11

Il contratto di locazione nei confronti dell'Amministrazione comodataria e nel suo esclusivo interesse non è impegnativo fino a che non sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

ART. 12

Il comodante è a conoscenza dell'iter amministrativo per addivenire alla definizione formale del contratto di comodato e si impegna a non avanzare richiesta di danni all'Amministrazione locataria nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la stipula del contratto non avvenga o avvenga in ritardo.

ART. 13

Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio come appresso: la proprietà all'indirizzo; l'Amministrazione presso

La Proprietà

Amministrazione comodataria

L'Ufficiale Rogante

STIPULAZIONI SPECIALI

Resta inteso che nulla sarà dovuto al comodante, a fine rapporto, per il ripristino dello stato dei luoghi, per eventuali modifiche apportate all'immobile anche correlabili all'uso specifico, eseguito con il consenso espresso o tacito della parte comodante, che si intende comunque prestato entro il termine di 30 gg. Dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi mediante raccomandata a/r.

La Proprietà

Amministrazione comodataria

L'Ufficiale Rogante